

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 24 del 19 dicembre 2017

## LA NUOVA CONTABILITA' SEMPLIFICATA "PER CASSA"

La **Legge di Bilancio 2017** ha riformato il regime contabile delle imprese minori in contabilità semplificata (artigiani e commercianti), introducendo a partire dal 1° gennaio 2017 un nuovo principio di determinazione del reddito, equiparato a quello dei professionisti: il *regime di contabilità semplificata per cassa* (si veda anche la ns circolare n. 2/2017).

Si tratta di un passaggio obbligatorio a cui non è possibile rinunciare, a meno che si scelga di optare per la contabilità ordinaria (che comporta la tenuta del libro giornale, di altri libri e scritture ausiliarie in aggiunta ai soli registri obbligatori ai fini IVA, dal 2017 integrati con l'annotazione degli incassi e pagamenti per le imprese minori).

### COME SI DETERMINA IL REDDITO

Con il nuovo principio di cassa, il reddito imponibile delle imprese minori ai fini Irpef e Irap viene calcolato come differenza tra:

- l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi) **percepiti** nel periodo di imposta e
- quello delle spese **sostenute** nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa.

Anche se in realtà non si può parlare di criterio di cassa in senso letterale (in quanto per alcune componenti di reddito sopravvive il criterio di competenza, quali ad esempio gli ammortamenti, i canoni leasing, le plusvalenze e le minusvalenze, le sopravvenienze attive e passive, le spese per lavoro dipendente, l'accantonamento TFR, ecc.) il reddito imponibile, su cui vengono poi calcolate le imposte da pagare, non viene più determinato imputando (in generale) i ricavi e i costi nel periodo d'imposta di riferimento (e quindi indipendentemente dalla manifestazione finanziaria degli stessi), ma considerando (salvo appunto le eccezioni sopraindicate) i **ricavi/proventi effettivamente incassati e i costi/le spese effettivamente pagati nell'anno**.

A titolo esemplificativo una fattura per provvigioni maturate nel 2017, con il precedente regime confluiva nella determinazione del reddito relativo al periodo d'imposta 2017, anche se il fornitore non veniva pagato entro il 31/12/2017, in virtù del principio di competenza. Con il nuovo regime il relativo costo sarà deducibile (cioè potrà essere portato in diminuzione dei ricavi tassabili) nell'anno dell'effettivo pagamento.

**In buona sostanza non sarà più possibile imputare nell'anno di riferimento componenti positive e negative risultanti da documenti emessi/ricevuti nell'esercizio successivo, ma relativi/riferiti per competenza all'anno precedente (comportamento che fino al 2016 era previsto dalla normativa e quindi lecito), proprio per il fatto che l'imputazione avviene con il criterio dell'incasso/pagamento.**

## MODALITA' DI REGISTRAZIONE

Per i contribuenti in contabilità semplificata dal 2017 è possibile scegliere alternativamente fra tre modalità di tenuta dei registri contabili, che Vi elenchiamo brevemente:

- TENUTA DI DUE REGISTRI DISTINTI (INCASSI/PAGAMENTI)
- TENUTA DEI SOLI REGISTRI IVA E INDICAZIONE MANCATI INCASSI/PAGAMENTI
- TENUTA DEI SOLI REGISTRI IVA E PRESUNZIONE DI INCASSO/PAGAMENTO CON OPZIONE VINCOLANTE PER UN TRIENNIO

L'adozione di una modalità di tenuta degli adempimenti contabili piuttosto che un'altra è stata valutata dallo Studio in relazione al singolo cliente ed alle sue peculiarità.

**N.B.:** Invitiamo i contribuenti interessati a farci pervenire tempestivamente la documentazione necessaria, ma soprattutto chiediamo una maggiore collaborazione e attenzione nel fornirci i dati richiesti (in particolare con riguardo all'incasso / pagamento delle fatture).

## CRITICITA' OPERATIVE

Dopo questa breve disamina sul nuovo regime in oggetto, tralasciando alcune eccezioni alla regola generale (oltre a quelle già citata) e la particolarità di alcuni casi specifici, con la presente informativa ci preme evidenziare le problematiche e gli aspetti che maggiormente impatteranno nella determinazione del reddito imponibile. Nello specifico:

- nel **primo anno** in cui si applica il **regime di cassa**, le imprese minori **deducono integralmente le rimanenze finali** (2016) che hanno contribuito a formare il reddito dell'esercizio precedente. Pertanto le rimanenze "iniziali" rileveranno per l'intero importo nel 2017 **come componente negativo, comportando (soprattutto in presenza di magazzini particolarmente rilevanti) la formazione di perdite fiscali, anche consistenti**, per le quali non è possibile il riporto negli anni successivi. Le perdite dunque sono "perdute" e non potranno mai più essere in nessuno modo utilizzate a vantaggio dell'imprenditore;
- per contro nel 2018 *potrebbe* verificarsi il problema opposto, in quanto con tutta probabilità il reddito tenderà a lievitare notevolmente. Ciò, se non altro, perché nel 2018 il reddito sarà per lo più determinato (limitando il ragionamento ora all'acquisto di merci) dalle fatture/corrispettivi incassati nel 2018 al netto delle fatture di acquisto pagate;
- a complicare il tutto anche la stretta sui termini per detrazione dell'IVA delle fatture di acquisto, che implica la necessità di registrare le fatture datate 2017 non oltre il 30 aprile 2018, pena la perdita della detrazione IVA. Ciò comporta il venir meno della possibilità di registrare *con termini più ampi* le fatture di acquisto pagate in un anno diverso rispetto a quello di emissione.

Le modifiche normative sopra esposte sono in certi casi particolarmente rilevanti e occorre tenerne conto senza dubbio prima della chiusura del 2017, al fine di potere arginare, *per quanto possibile*, gli eventuali danni, quali in particolare lo "spreco" di perdite.

Purtroppo (salvo ripensamenti o modifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria) nel 2018 ci saranno pochi margini di manovra per il contribuente, che si troverà con elevata probabilità a dichiarare reddito di maggiore consistenza.

Lo Studio ha contattato e comunque monitorerà costantemente le singole posizioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI